



OGGETTO: PROPOSTA PER L'APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO E DEL TARIFFARIO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE E ONORARI SPETTANTI AI MEDIATORI IN CONFORMITA' DEL D.M. N. 150/2023.

La Camera di Commercio di Bologna è iscritta al n. 11 del Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Il D.Lgs. n. 149/2022, c.d. *"Riforma Cartabia"*, ha riformato il D.lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. In particolare ha modificato il procedimento di mediazione, ampliato le materie sottoposte all'obbligatorietà, aumentato gli incentivi fiscali e modificato i requisiti degli Organismi di Mediazione e degli Enti di Formazione.

L'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010 c.m. stabilisce i requisiti degli Organismi di Mediazione per l'iscrizione ed il suo mantenimento nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia e pertanto abilitati alla gestione dei procedimenti di mediazione. La formazione del Registro, la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli Organismi sono disciplinati con apposito decreto del Ministero della Giustizia.

L'art. 19, comma 2 del richiamato D.Lgs. n. 28/2010 prevede che gli Organismi istituiti presso le Camere di Commercio siano iscritti al Registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto di cui all'art. 16.

L'art. 41, com. 2 del D.Lgs. n. 28/2010 - *"disposizioni transitorie delle modifiche al D.Lgs. n. 28/2010"* - prevede che gli Organismi di mediazione iscritti nel Registro, se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare la relativa istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'art. 16.

La Camera di Commercio di Bologna in data 20 aprile 2023 (prot. n. 40279) ha provveduto ad inviare a mezzo p.e.c. al Ministero di Giustizia l'istanza di mantenimento dell'iscrizione nel Registro degli Organismi di Mediazione, così come stabilito dal Ministero di Giustizia con circolare prot. n. DAG/14/4/2023.0081869.U in mancanza dell'approvazione entro il 30 aprile 2023 dei decreti ministeriali concernente la revisione dei requisiti per l'iscrizione nel Registro e la determinazione delle indennità di mediazione spettanti agli Organismi.

Con il decreto 24 ottobre 2023, n. 150 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31/10/2023 e vigente dal 15/11/2023), il Ministero di Giustizia, di concerto con il Ministro delle Imprese e del made in Italy, ha abrogato il precedente D.M. n. 180/2010 e, in attuazione al D.Lgs. n. 28/2010 come modificato dalla Legge Cartabia, ha approvato il nuovo regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli Organismi di Mediazione e dell'elenco degli



Enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli Organismi e l'istituzione dell'elenco degli Organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli Organismi ADR.

L'art. 7 com. 1 del D.M. n. 150/2023 ribadisce che gli Organismi costituiti dalle Camere di commercio sono iscritti su semplice domanda, all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità, serietà ed efficienza di cui agli artt. 4, 5 e 6.

Il successivo art. 13, com. 3 prevede che, a pena di inammissibilità, la domanda di iscrizione degli Organismi o del suo mantenimento deve essere corredata dal Regolamento di procedura redatto nel rispetto dell'art. 22 e dal codice etico per i Mediatori.

L'art. 42 del predetto D.M. n. 150/2023 al comma 1 dispone che **gli Organismi di mediazione** iscritti, alla data di entrata in vigore del decreto (15 novembre 2023), nel Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia e che entro il 30 aprile 2023 hanno presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione, **attestano al Responsabile del Registro, entro nove mesi (15 agosto 2024)** dall'entrata in vigore del decreto stesso, **l'adeguamento ai requisiti di iscrizione previsti dagli artt. 4, 5 e 6, allegando anche il regolamento di procedura aggiornato in conformità dell'art. 22 ed il tariffario delle indennità di mediazione.**

Il responsabile del registro, entro sessanta giorni dalla ricezione delle attestazioni di cui sopra, verificatane idoneità e completezza, conferma l'iscrizione richiesta nel Registro.

Unioncamere Nazionale, al fine di mantenere uniformità ed omogeneità nell'erogazione del servizio di mediazione da parte delle Camere di Commercio, ha predisposto il Nuovo Regolamento di Mediazione con i relativi allegati, in particolare il codice Etico, la dichiarazione dei Mediatori ed il tariffario. I documenti sono stati inviati al Ministero di Giustizia per l'opportuna condivisione e, all'esito, sarà cura di Unioncamere Nazionale riferire gli opportuni aggiornamenti.

La revisione del Regolamento di mediazione con i relativi allegati (a, b, c, d, e), allegato A alla presente delibera e redatto sulla base del nuovo regolamento di mediazione Unioncamere Nazionale, si rende necessaria al fine di consentire all'Organismo della Camera di Commercio di Bologna di adeguare il servizio alle nuove norme e di mantenere l'iscrizione nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Le modifiche più rilevanti, in particolare, riguardano:

- la possibilità per le parti di poter partecipare agli incontri da remoto;
- regolamentazione dei criteri per lo svolgimento degli incontri da remoto;
- la possibilità per le parti di svolgere la mediazione secondo modalità telematiche ai sensi dell'art. 8 bis del D.Lgs. n. 28/2010;
- la disponibilità temporale di almeno due ore sia del Mediatore che dell'Organismo di Mediazione per lo svolgimento del primo incontro e le condizioni per l'eventuale estensione nell'ambito della stessa giornata;



- l'adozione del codice etico dell'Organismo di Mediazione e dei Mediatori, al fine di assicurare il rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e neutralità previsti dalla normativa;
- le modalità con cui è assicurato alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione;
- i criteri di calcolo delle indennità di mediazione, anche con esempi pratici;
- il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione.

Il Consiglio, nella seduta del 21 dicembre 2023, con provvedimento n. 22 ha ratificato la delibera di Giunta n. 135 del 14 novembre 2023 di approvazione delle indennità spettanti all'Organismo di Mediazione ed i compensi spettanti ai Mediatori, applicando, in via sperimentale e per rendere competitivo il costo del servizio camerale rispetto alle offerte proposte a livello locale dalle altre realtà pubbliche e private, gli importi minimi delle tabelle ministeriali. Unioncamere Nazionale già in data 14 novembre 2023 indicava l'adozione dei valori "medi" della tabella ministeriale, scelta alla quale ciascuna Camera poteva derogare sulla base della propria realtà territoriale, evidenziando la necessità di rendere comunque "competitivo" il costo di accesso al servizio camerale, tenendo conto che si tratta di servizio "non esclusivo".

A distanza di oltre sette mesi dall'entrata in vigore del nuovo tariffario si ritiene che la scelta operata dalla Camera di Commercio sia stata accorta, considerato che alla data del 4 luglio c.a. risultano depositate n. 206 domande di mediazione, dato perfettamente in linea con i procedimenti attivati nello stesso periodo dello scorso anno durante il quale i costi di attivazione erano di molto inferiori.

Nel primo semestre 2024 sono stati introitati € 111.047,48 quali ricavi per il servizio di mediazione; nel 2023 sono stati introitati complessivamente € 202.178,00 (dati forniti dall'ufficio controllo di gestione). Le parti e gli avvocati, come viene dichiarato verbalmente durante gli incontri di mediazione, scelgono il servizio di mediazione camerale dopo aver valutato e comparato i costi anche con gli altri Organismi pubblici e privati presenti nella provincia di Bologna. Viene generalmente apprezzata la decisione di calmierare le indennità di mediazione. Anche dall'elaborazione delle schede di valutazione, compilate dalle parti o dagli avvocati al termine delle mediazioni, risulta che il 94% è soddisfatto dei costi sostenuti e che il 97% utilizzerà nuovamente o consiglierà il servizio camerale.

Si propone quindi di confermare il tariffario adottato il 14 novembre 2023 con l'applicazione delle tariffe minime di cui alla tabella ministeriale allegata al D.M. n. 150/2023, in deroga con quanto previsto da Unioncamere Nazionale, per mantenere il servizio di mediazione competitivo sulla base della realtà territoriale.



E' inoltre opportuno provvedere all'aggiornamento degli onorari spettanti ai Mediatori (allegato B alla presente delibera) nei casi di mediazioni c.d. "multiparti", cioè in presenza di più centri di interessi, prevedendo il riconoscimento a favore del Mediatore del 50% delle spese di mediazione dovute all'Organismo di Mediazione, in analogia con le mediazioni con solo due parti partecipanti ed in virtù della complessità nella gestione degli incontri e del procedimento in genere. Le mediazioni multipartite hanno riguardato nel 2023 circa il 5% dei procedimenti gestiti (19 su 374), negli anni precedenti le percentuali erano anche minori (2,5% nel 2021, 3,8% nel 2022), nel primo semestre 2024 riguardano 6 procedimenti su 201 (circa 3%).

Il servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Bologna, dopo un lieve calo di domande registrato tra il 2021 ed il 2022 dovuto anche al cambio di sede in posizione più decentrata rispetto a Palazzo degli Affari, amministra circa 370 procedimenti di mediazione all'anno. Dal 2022 ad oggi si registra un aumento delle mediazioni dove almeno una parte è un'impresa o professionista (il 47,5% nel 2022, il 53% nel 2023 e il 60% nei primi sei mesi del 2024) e di quelle nascenti da clausola contrattuale (il 9% nel 2022, il 7,5% nel 2023 e il 10% nei primi sei mesi del 2024), a dimostrazione dell'apprezzamento del mondo imprenditoriale del ruolo svolto dall'ente camerale nella gestione imparziale, indipendente, neutrale e trasparente delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

La Giunta è chiamata a deliberare in merito all'approvazione del Regolamento di Mediazione e dei relativi allegati, nonché degli onorari spettanti ai Mediatori, e sarà sottoposta all'esame del Consiglio camerale per l'approvazione definitiva nella prossima seduta utile.

Il Regolamento di Mediazione, i relativi allegati e l'attestazione dell'adeguamento ai requisiti di iscrizione di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.M. n. 150/2023 saranno trasmessi in modalità telematica al Ministero di Giustizia per la conferma dell'iscrizione al Registro degli Organismi di Mediazione.

La Giunta

- Visto il D.Lgs. n. 28/2010 come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022
- Visto il D.M. n. 150/2023;
- Considerata la necessità di adeguare il Regolamento di mediazione ed i relativi allegati alle disposizioni normative di cui al D.M. n. 150/2023, come da allegato A al presente provvedimento, nonché gli onorari spettanti ai Mediatori come da allegato B alla presente delibera;
- Preso atto del Regolamento tipo di Unioncamere Nazionale;
- Ritenuto di confermare l'applicazione delle tariffe minime previste per ogni scaglione di valore delle controversie per i motivi illustrati in precedenza;
- Considerato che il Ministero di Giustizia potrebbe sollevare osservazioni al testo del Regolamento;



- Acquisito il visto del Responsabile dell'Area Risorse finanziarie in ordine alla regolarità contabile
- All'unanimità

DELIBERA

- Di approvare il testo del Regolamento di Mediazione con i relativi allegati a), b) c), d) e), come da allegato A) al presente provvedimento, da sottoporre all'esame del Consiglio per l'approvazione definitiva;
- di approvare gli onorari spettanti ai Mediatori come da allegato B) al presente provvedimento.
- di autorizzare il Presidente ad intervenire con eventuali modifiche in caso di osservazioni al testo del Regolamento da parte del Ministero della Giustizia e/o di variazioni normative.

Il presente Provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 *quater* della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Valerio Veronesi